

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

### COPIA

Deliberazione

n° 18

del 13-02-2017

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRETTAMENTE DALL'UNIONE TRIENNIO 2017-2019 PIANO ASSUNZIONI 2017-2018 DEFINIZIONE LIMITE SPESA PERSONALE 2017 .-

L'anno duemiladiciassette, addì tredici del mese di febbraio alle ore 11:00 nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l'Organo Deliberante GIUNTA .

Proceduto all'appello nominale, risultano:

		Presenti	Assenti
Marini Jacopo	PRESIDENTE	Presente	
Fortunati Fosco	MEMBRO	Presente	
Galli Massimo	MEMBRO	Presente	
Balocchi Federico	MEMBRO	Presente	
Secco Giampiero	MEMBRO	Presente	
Brugi Miranda	MEMBRO	Presente	
Franci Claudio	MEMBRO	Presente	
		7	0

Assiste il Segretario F.F. Dr. Alberto Balocchi.

Presenti n° 7 - Assenti 0 - Tot Componenti n° 7. Assume la Presidenza il Dr. Jacopo Marini, nella sua qualità di PRESIDENTE dell'Unione dei Comuni e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'Ordine del Giorno.

## LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTO l'art. 39 della legge n. 449/1997, cd legge finanziaria 1998, che prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale e che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;

VISTO l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il quale prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale e che gli enti locali programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale;

VISTO l'articolo 48, comma 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che sono di competenza della giunta tutti gli atti che le norme di legge non riservano alla competenza del sindaco (presidente) o del consiglio;

CONSIDERATO che la rideterminazione della dotazione organica è stata effettuata entro un arco di tempo inferiore a 3 anni, per come previsto dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001. In particolare la dotazione organica dei dipendenti diretti della Unione corrisponde alla ricognizione dei dipendenti area dirigenza e non trasferiti alla Unione dalla disciolta Comunità Montana ex L.R. 37/2008 e L.R. 68/2011 e dichiarati con decreto del commissario con i poteri della Giunta n. 45 del 29/12/2011 sottratti pensionamenti, mobilità succedutesi nel tempo;

DATO ATTO che i dirigenti ovvero i responsabili dei settori hanno effettuato la verifica della condizione organizzativa esistente nell'ente e che non risultano da tale verifica né condizioni di sovrannumero di personale né condizioni di eccedenza di personale. Si intende come mancanza delle condizioni di sovrannumero la mancanza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica; si intende come mancanza delle condizioni di eccedenza del personale il fatto che tutti i dipendenti a tempo indeterminato sono impegnati pienamente per lo svolgimento dei compiti svolti dall'ente e che, anzi, risulta la necessità che vi siano rafforzamenti del personale in servizio al fine di pervenire al risultato di una ottimale gestione delle attività svolte. La verifica della mancanza delle condizioni di eccedenza del personale è stata effettuata in modo analitico per ogni singola articolazione organizzativa dell'ente in relazione ai servizi svolti ed alle attività assegnate ad ogni dipendente in servizio. Essa è inoltre stata disposta sulla base dei dati finanziari, avendo cioè in conto che l'ente rispetta il tetto della spesa del personale, quindi inferiore a quello dell'anno 2008 per cui si rientra nell'ambito delle condizioni previste dalla legislazione nazionale. L'assenza di personale in sovrannumero è dimostrata dalla mancanza di dipendenti che coprono posti extra dotazione organica. Tale situazione è stata approvata dalla Giunta con deliberazione, n. 10 de 25/01/2017;

VISTO l'art. 1, comma 562 della legge 296/2006, il quale dispone che gli enti non sottoposti al patto di stabilità non possono superare la spesa per il personale sostenuta nell'anno 2008, non possono per gli anni 2014 e 2015 effettuare assunzioni a tempo indeterminato per una spesa superiore e possono procedere ad assunzioni pari al 100% delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente;

VISTO il comma 229 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che prevede che restano fermi i vincoli generali sulla spesa del personale. Il comma 752 della stessa legge prevede che restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 562, della legge 27/12/2006, n. 246 e le altre disposizioni in materia di spesa del personale riferite agli Enti che nel 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno. L'effetto di tali disposizioni è che rimane vigente il limite di spesa del personale al CORRISPONDENTE AMMONTARE dell'ANNO 2008;

VISTO l'art. 16 del D.L. 24/06/2016, n. 113 convertito nella legge 7/08/2016, n. 160 il quale al comma 1bis prevede che "...all'art. 1, comma 228, della legge 28/12/2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il presente: ferma restando le facoltà assunzionali previste dall'art. 1 comma 562, della Legge 27/12/2006, n. 246, per gli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno...>>

Cio' a dire che restano ferme le disposizioni di maggior favore che prevedono per le Unioni di Comuni un turn-over al 100% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente;

VISTO l'art. 17 del D.L. 24/06/2016, n. 113 di cui sopra che reca disposizioni in materia di facilitazioni derogatorie alle assunzioni negli enti locali relative al personale insegnante ed educativo;

VISTA la legge di bilancio 2017 (legge 11/12/2016, n. 232) ed in particolare il comma 479 lett.b) e d) il quale prevede premialità in termini di percentuale del turn-over per i Comuni che rispettano il saldo finale di competenza, nulla innovando in materia di turn-over per le Unioni di Comuni che quindi rimangono disciplinate dal comma 562 della legge 27/12/2006, n. 296 (100% del valore delle cessazioni anno precedente fermo restando il limite di spesa relativo all'anno 2008);

CONSIDERATO che l'ente non è soggetto al patto di stabilità;

VISTA la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 27/2014 sul calcolo dei risparmi derivanti da cessazioni che non sono stati utilizzati per finanziare nuove assunzioni nel triennio precedente;

VISTI i vincoli dettati dal comma 424 della legge n. 190/2014, cd di stabilità 2015;

DATO ATTO che ai sensi di quanto disposto dal Regolamento della Unione per le modalità di assunzione agli impieghi, il Dirigente ovvero il Responsabile del Settore "Gestione del Personale" dovrà provvedere con proprio atto (ovvero che i responsabili dei settori interessati dovranno con propri atti provvedere) all'indizione dei concorsi ed all'approvazione dei bandi e/o all'esperimento delle procedure di mobilità e/o all'espletamento della comunicazione obbligatoria ai fini della assegnazione di personale pubblico in disponibilità;

RITENUTO di dover definire già in questa sede le modalità di copertura dei posti che si intendono coprire con assunzioni a tempo indeterminato;

PRESO ATTO che l'Ente non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, cd testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni;

VALUTATO che le necessità di personale dell'ente sono prioritariamente relative ai seguenti posti:

- **Nr. 1 posto di categoria D1 – Area economico-finanziaria (il cui procedimento di selezione è già iniziato in virtù dell'autorizzazione di cui al fabbisogno del personale 2016-2018 approvato con deliberazione della Giunta, nr. 65/2016);**

CONSIDERATO che ai fini delle cd assunzioni obbligatorie questo ente risulta in regola con il rispetto delle soglie minime previste dalla legge n. 68/1999;

CONSIDERATO che l'ente ha varato il piano di azioni positive tendente ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 198/2006 e che pertanto tale approvazione è intervenuta nell'arco dell'ultimo triennio;

DATO ATTO che è stato assicurato il rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3 del D.L. n. 90/2014 in materia di assenza di vincitori di concorso non assunti e di assenza di graduatorie per lo stesso o analogo profilo professionale approvate dopo il giorno 1° gennaio 2007;

VISTO il D.L., n. 90/2014 art. 3 comma 5 il quale prevede che: “... a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili (cd resti) delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente...”;

CONSTATATO che riguardo al calcolo della capacità assunzionale ai fini del tour-over la spesa va considerata su base annua (deliberazione nr. 28/sez. Aut/2015/QMIG della Corte dei Conti Sezione Autonomie);

CONSTATATO altresì che il Dipartimento della funzione pubblica con nota, nr. 46070/2010 ha indicato:

*<<...ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni da calcolare sempre su 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli oneri assunzionali.*

*Per quanto riguarda le assunzioni per l'anno 2010, sulla base delle cessazioni avvenute nell'anno 2009, non sono da considerare risparmi tutte le voci retributive che ritornano al fondo destinato alla contrattazione integrativa (es. RIA, fascia o livello economico acquisiti e finanziati dal fondo).*

*Anche ai fini del calcolo dell'onere individuale anno per livello occorrerà tenere in considerazione le voci retributive che non sono finanziate dal fondo. ...>>*

RILEVATO che successivamente, il Dipartimento ha aggiornato tali regole con la nota nr. 11786/2011, nella quale viene rivisto il meccanismo in virtù del fatto che con l'articolo 9, comma 2-bis, del D.L., N. 78/2010, quando un dipendente cessa dal servizio, il fondo va ridotto e quindi si dice che anche questa riduzione porta un risparmio per l'Ente: <<... in particolare per ciascuna categoria di personale (dirigenti, personale delle aree etc.) il calcolo dovrà tenere conto della retribuzione fondamentale a cui deve essere sommato, con separata evidenziazione un valore medio di trattamento economico accessorio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo all'anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno, intendendosi per valore medio, la semisomma (o media aritmetica) dei presenti rispettivamente al 1 gennaio ed al 31 dicembre) ...>>

RICORDATO che, con la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), si sono differenziate le disposizioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato, in base alla circostanza che l'Ente sia o non sia soggetto alle regole del patto di stabilità interno;

DATO ATTO che nei confronti delle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 267/2000 non trovano applicazione le norme relative al patto di stabilità interno;

VISTE le attuali limitazioni in materia di spesa di personale per gli Enti non soggetti al patto di stabilità:

- **comma 562 art. 1 Legge 27/12/2006, n. 296** per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558;

VISTO che l'art. 76, comma 7 del D.L. 25/06/2008 n. 112, è stato abrogato dallo art. 3, comma 5 del D.L. 24 Giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 Agosto 2014 n. 114;

- **articolo 9, comma 2bis, del D.L. 78/2010** ai sensi del quale (per Enti soggetti o non soggetti al patto di stabilità): "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio". A decorrere dal 01/01/2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

VISTO che la legge 28/12/2015, n. 208 stabilisce che a decorrere dal 2016 e fino all'adozione dei decreti attuativi della legge Delega MADIA l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale (anche di livello dirigenziale) delle pubbliche amministrazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione di personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Quindi le risorse complessive per il salario accessorio per il 2016 non possono superare le analoghe del 2015. Sono quindi riproposte le previsioni dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 attenuate dal vincolo a tenere conto delle capacità assunzionali;

VISTO che l'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 come modificato dal D.L. 90/2014 art. 3, comma 9 e art. 11 comma 4-bis testualmente recita:

<< . . . . .

#### **Art. 9 Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico**

28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a

*tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale.*

*Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (101), per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art. 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. . . >>*

VISTO il comma 229 della legge 208/2015 che dispone che dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, le Unioni di Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100% della spesa relativo al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e **che tale disposizione rimane efficace anche per il 2017 per effetto di quanto al D.L. 113/2016 e Legge 232/2016 di cui si è già riferito sopra;**

**VISTO** l'art. 1 comma 234 , della legge 208/2015, il quale prevede che: *“...per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 428 e 425 dell'articolo 1 della Legge 23/12/2014, nr. 190 le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità.*

*Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge 190/2014 il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione nel portale [mobilità.gov](http://mobilità.gov) a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal Decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblicazione Amministrazione 14/09/2015...”*

**VISTO** che in data 10/10/2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per la organizzazione del Lavoro Pubblico – Servizio per le assunzioni e la mobilità, ha emesso il comunicato di oggetto: *“assunzioni e mobilità regioni ed enti locali” il quale conclude che :>>...è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1) comma 234 della legge , n. 208/2015 al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale nelle regioni Lombardia e Toscana...>>*

Il comunicato inoltre specifica che: *<<... per tutte le Regioni sopra indicate (tra cui Toscana) per le quali sono ripristinate le ordinarie facoltà di assunzione per tutte le categorie di personale e per gli enti locali che insistono nel territorio:*

- ✓ *Le ordinarie facoltà di assunzione di personale vigenti alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015, nel rispetto della normativa vigente, sono ripristinate nel limite delle risorse disponibili;*
- ✓ *Nel caso in cui sia stato assegnato, nella fase 1, personale destinatario delle procedure di mobilità D.M. 14/09/2015, le risorse disponibili devono essere calcolate anche tenendo conto della normativa prevista per finanziarie le assunzioni di tale personale;*
- ✓ *Le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie ed ordinamentali previste dalla normativa vigente, tenuto conto anche di quanto previsto, in materia di mobilità dall'art. 16 , comma 1ter del D.L., n. 113/2016. ...>>*

**VISTO** che nei confronti dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana non si sono concretizzati fenomeni di mobilità descritti al precedente capoverso;

VISTO il comma 219 della legge 208/2015 che prevede la "indisponibilità dei posti dirigenziali vacanti". E' previsto sostanzialmente che, nelle more di adozione dei decreti attuativi della legge delega MADIA, i posti dirigenziali della P.A. vacanti alla data del 15/10/2015 sono resi indisponibili.

Al comma 221 si stabilisce inoltre che gli Enti locali provvedono alla ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali eliminando eventuali duplicazioni;

RICORDATO che l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è originata dalla trasformazione della Comunità Montana Amiata Grossetano in virtù della disciplina contenuta dalla L.R. 68/2011 secondo il procedimento che si è concluso con DPGRT n. 211/2011.

Per effetto della trasformazione l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi già instaurati dalla precedente Comunità Montana Amiata Grossetano.

VISTO che l'art. 32 dello Statuto dell'Unione prevede in conformità ed in attuazione ad analoga disciplina prevista dall'art. 14, comma 9; art. 15 comma 8; art. 16 comma 1 lettera e); art. 23 comma 2 della L.R.37/2008 che il personale dell'Unione neo costituita è composto dai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato della Comunità Montana Amiata Grossetano appartenenti alla dirigenza ed alle categorie del comparto regioni ed autonomie locali, che viene trasferito di diritto nel ruolo dell'Unione con la qualifica rivestita, mantenendo la posizione giuridica ed economica.

VISTO il Decreto del Commissario n. 45 del 29.12.2011 di oggetto *“DPGRT n. 211/2011 – Atto ricognitivo al 31.12.2011 del personale dipendente della Comunità Montana Amiata Grossetano con contratto a tempo indeterminato comparto Regioni ed Enti Locali, Area Dirigenza e non, che succede all'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana”.*

PRESO ATTO che, oltre ai limiti sopra evidenziati, sono operanti altri obblighi da rispettare prima di poter effettuare assunzioni di personale:

- rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
- approvazione del piano triennale di azioni positive, in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001);
- adozione del Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.Lgs. 150/2009);

**VISTE le precedenti deliberazioni della Giunta :**

- **nr. 151 del 28/12/2016, atto ricognitivo delle spese impegnate per rapporti di lavoro flessibile anno 2016 – Rispetti limite di spesa;**
- **nr. 152 del 28/12/2016 atto ricognitivo delle spese per personale impegnate nell'anno 2016 rispetto al limite di spesa;**

**VISTA la deliberazione della Giunta, nr. 122 del 07/11/2016 con cui si determina il fondo salario accessorio per l'anno 2016 ridotto rispetto al 2015 per effetto delle cessazioni avvenute in corso d'anno per l'area della Dirigenza e per l'area delle categorie;**

**VISTA la deliberazione, nr. 10 del 25/01/2017 con cui si da atto che non sussistono esuberanti ed eccedenze di personale presso l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana;**

VISTA la precedente delibera della **Giunta n. 11 del 25/01/2017** dalla quale è desumibile la spesa sostenuta dal nostro ente per assunzioni a tempo determinato nel corso dell'anno e conseguentemente, il limite di spesa massimo sostenibile per rapporti di lavoro flessibile per l'anno 2017.

RITENUTO OPPORTUNO comunque nell'ottica sopra vista di contenimento complessivo della spesa di personale, procedere durante l'anno 2017:

- al numero minimo di istituzioni di rapporti di lavoro flessibile a tempo determinato, sempre nel rispetto delle limitazioni vigenti in materia;
- procedere ad assunzioni a tempo indeterminato entro le limitazioni previste dalla legge (comma 562, art. 1, L. 27/12/2006 n. 296 e le altre sopra citate)

**VISTA la deliberazione di Consiglio, nr. 43 del 21/12/2016 con cui si approvano nuovi criteri generali sull'ordinamento degli Uffici e servizi proposti dalla Giunta con delibera, nr. 144/2016. Sostanzialmente i nuovi criteri prevedono il passaggio da ente con Dirigenza ad Ente con organico senza dirigenza. Con tale atto si anticipano indirizzi a cui la Giunta dovrà attenersi nella verifica prevista dal comma 221 , art. 1 Legge 208/2015 in ordine alla riformulazione dell'organico dei posti dirigenziali;**

VISTO che per effetto delle norme contenute nel D.L. 78/2010 e 95/2011 nonché nella legge regionale 68/2011 l'Unione dei Comuni ha lo scopo istituzionale dell'esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei Comuni descritte all'art. 6 dello Statuto.

In tale ambito sono state attivate alla data odierna le gestioni associate delle seguenti funzioni fondamentali, nel rispetto della attivazione obbligatoria di nr. 3 funzioni fondamentali alla data del 31.12.2013:

**funzione a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo,** per i seguenti servizi:

- gestione delle entrate tributarie e fiscali;
- risorse umane, trattamento economico. Relazioni sindacali;
- organismo indipendente di valutazione unico per Unione e Comuni;
- Centrale Unica di Committenza;
- SIT e Cartografia; Risparmio energetico; Catasto dei boschi percorsi dal fuoco; politiche comunitarie; sviluppo strategico e programmazione, gestione e manutenzione del patrimonio;

**funzione b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale:**

servizi postali e di prossimità; canili; Musei; Teatri ed attività teatrali, attività culturali di rilevanza sovracomunale; servizi ed interventi educativi per la prima infanzia; servizi ed interventi educativi per l'adolescenza ed i giovani; servizi ed interventi per l'educazione degli adulti;; Sportello unico per le attività produttive comprese le attività imprenditoriali legate al Turismo (SUAP); Attività ed interventi in materia di Pari opportunità; Supporto giuridico alle gestioni associate; ISEE; Servizi Informatici e Telematici - Sviluppo dei sistemi informativi e Società della Informazione e conoscenza; Comitato Unico di Garanzia per la pari opportunità uomo/donna; Ufficio Associato Giudice di Pace, illuminazione pubblica , viabilità, circolazione stradale( costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade comunali, ivi compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'Ente);

**funzione e) catasto** ad eccezione delle funzioni mantenute allo stato dalla normativa vigente; Tutti i Comuni dell'Amiata Grossetano con delibere esecutive hanno approvato di esercitare mediante convenzione con l'ex Comunità Montana Amiata Grossetano ( ora Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana) a decorrere dal 01.11.2007, la gestione e l'esercizio diretto e completo , così come consentito dall'art. 3 del D.P.C.M. 14 giugno 2007, nonché dal combinato delle disposizioni di cui all'art. 6 dello stesso D.P.C.M. ed all'art. 6 del protocollo di intesa stipulato in data 4 giugno 2007 tra l'Agenzia del Territorio ed ANCI, DELLE FUNZIONI CATASTALI di cui alla OPZIONE DI LIVELLO SECONDO. La convenzione tra Comuni e Comunità Montana (ora Unione di Comuni) è stata stipulata in data 11.10.2007 Ric., n. 985 a frontedeliberazione consiliare , n. 29 del 29/09/2007

Tutti i Comuni convenzionati sono stati ammessi favorevolmente, riguardo al decentramento delle funzioni catastali, alla "mappatura delle scelte gestionali comunali" ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.P.C.M. 14 giugno 2007 - definizione del 20/02/2008 ad esito anche della istruttoria integrativa dei Comitati Tecnici Regionali, inoltrata dalla Agenzia del Territorio al Ministero della Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - con nota Prot., n. 15516 del 26.02.2008 ai fini della acquisizione del prescritto parere della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali".

L'esercizio è sospeso in attesa della adozione degli atti governativi interposti di esecuzione;

**funzione d) La pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale:**

- Vincolo idrogeologico
- Valutazione impatto ambientale
- Funzione comunali in materia paesaggistica;
- Edilizia privata (sportello unico edilizia) ed ecologia;
- Urbanistica (pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, piano strutturale intercomunale, piano strutturale intercomunale in applicazione degli art. 23 e 24 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65);
- Edilizia privata

**funzione e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;**

funzione h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

**Funzione f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.**

I Comuni hanno aderito alla forma associativa disciplinata dalla L.R., n. 69/2011 e nell'ambito territoriale stabilito dalla legge medesima.



**Funzione g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni di cittadini , secondo quanto previsto dall'art. 118, 4A comma della costituzione.**

Tutti i Comuni dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana partecipano allo strumento consortile denominato "Società della Salute Amiata Grossetana" costituito ai sensi della normativa recata dall'art. 71 bis e seguenti della L.R., nr. 40 del 24.02.2005.

**funzione i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;**

**L'Unione esercita inoltre per conto dei Comuni:**

- Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle Barriere Architettoniche nell'edilizia privata;
- Legge 448/1998 - art. 65 (nucleo familiare - art. 66 (Maternità) erogazione contributi e ISEE;

**CONSIDERATO** inoltre che per effetto dell'art. 32 del T.U., n. 267/2000 nel testo modificato dall'art. 19 del D.L., n. 95/2012 , comma 3) , l'Unione dei Comuni, costituita prevalentemente da Comuni Montani o parzialmente Montani, esercita in luogo della Comunità Montana le specifiche competenze di tutela e di promozione della Montagna attribuite in attuazione dell'art. 44 secondo comma della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani. Tali funzioni sono descritti dall'art. 1 della legge 1102/1971 e corrispondono , ai fini di una politica generale di riequilibrio economico e sociale dei Comuni Montani o parzialmente montani dell'ambito ottimale dei Comuni, alla promozione ed alla valorizzazione delle zone montane attraverso la predisposizione ed attuazione di programmi di sviluppo e piani territoriali per un armonico e coordinato progresso dell'intero territorio. Rimangono inalterate quindi in capo all'Unione le competenze e gli strumenti di azione indicati all'art. 2 della citata legge 1102/1971 adattati ai principi descritti all'art. 1 della legge 31/01/1994, n. 97 che costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione;

A tal proposito, si riporta il disposto della delibera n. 6/2012 della sezione della Corte dei Conti Toscana:

*"In risposta al terzo quesito, la norma di cui all'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 stabilisce che: "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza". Il Comune proponente chiede di conoscere se l'acquisizione del personale ai sensi di tale disciplina, nonché l'assunzione in comando di personale da altra amministrazione, sia o meno soggetta al limite di cui all'art. 9, comma 28, della legge 122/2010 citato. La risposta a tale quesito deve essere di tenore opposto alla precedente sul presupposto, in primis comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della legge 122/2010 citato. Inoltre la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale. Fermo restando che la spesa che deriva dall'utilizzo del personale in comando o distacco va comunque inclusa nei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale (art. 1, comma 557 e 562 della legge 296/2007 e ss.mm. e art. 76 comma 7 legge 133/2008 e sss.mm)";*

ed ancora: Corte dei Conti della Basilicata – Delibera n. 113/2013 – Spesa di personale – Gestione associata di Personale la quale testualmente:

<<... In definitiva, il legislatore chiede di spostare l'angolo di attenzione dal livello di spesa di ogni singolo comune al livello di spesa per il servizio associato commisurandolo alla efficacia e alla maggiore efficienza dello stesso rispetto a quanto singolarmente assicurato da ciascun Ente in precedenza.

In questa ottica si tratta di un significativo mutamento di prospettiva: la gestione di un servizio associato non può più essere rappresentata sotto il profilo dei meri risultati contabili che influiscono sui conti del singolo Ente, ma

deve essere considerata nel suo complesso e valutata con riferimento al raggiungimento di risultati gestionali predeterminati.

Da quanto sopra argomentato se ne ricava che, sul piano del ben rispetto della normativa vincolistica. In materia di assunzioni di personale, il comune può usufruire del servizio di polizia locale reso dalla Associazione dei Comuni alla quale partecipa senza dover assumere proprio personale. Peraltro sul piano della contabilità dell'Ente neppure rileva come spesa del personale da porre in rapporto della spesa corrente il pagamento della quota parte della spesa complessiva del servizio associato, dal momento che la spesa per personale impiegato è contabilizzata per intero da ciascun Ente al quale detto personale è legato da rapporto organico di lavoro.

A tal proposito si dovrebbe prendere in considerazione la opportunità che simmetricamente, la spesa sostenuta a titolo di rimborso a favore del servizio reso dalla gestione associata debba essere neutralizzata ai soli fini del calcolo del rapporto spesa di personale spesa corrente. Diversamente tale rapporto verrebbe ad essere alterato due volte, una prima volta per la mancata esecuzione al numeratore (spesa di personale) degli anni corrisposti per servizio; una seconda volta, per il mantenimento al denominatore (spesa corrente) dei medesimi anni. Tale opportunità deve, tuttavia, conciliarsi con quanto osservato da questa sezione in occasione della citata delibera n. 51/2013/PAR che sul punto così si esprime:..... Si consideri infatti, preliminarmente che salvo che un Ente non sia animato (avendone la possibilità) da spirito oblativo le convenzioni normalmente non saranno unidirezionali, e quindi ciascuno dei vari enti convenzionati potrà fornire il personale necessario per l'esercizio delle singole funzioni da associare e quindi assumerne la delega o distaccare le risorse umane necessarie allo ufficio comune. Conseguentemente, gli Enti locali che accettino di rinunciare a parte della prestazione lavorativa di un proprio dipendente in favore di altri enti convenzionati, pur dovendo computare integralmente la spesa ai fini della predetta norma, riceveranno beneficio dal mancato conteggio della quota necessaria a retribuire la prestazione svolta in favore dei propri cittadini dal personale di altri Enti.

Ciò per significare che in un contesto associativo, che fine non ha ancora assunto quegli elementi di spiccata funzionalità propria della Unione, l'analisi dei fabbisogni di personale e la conseguente programmazione deve necessariamente essere orientata verso un orizzonte più ampio di quello del singolo Comune, che tenga conto cioè, dell'ambito associativo e abbia come obiettivo il conseguimento dei risultati della gestione di cui si è detto.

Inoltre: Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie decisione n. 17/SEZAUT/2013/QMIG adunanza del 5 Luglio 2013 che conferma il parere della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata n. 51/2013/SRCBAL/QMIG del 28 Marzo 2013 enunciando il seguente principio di diritto:

<< l'onnicomprensività della nozione spesa di personale, da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ex all'art. 76, comma 6 del D.L. 112/2008, importo che nel caso dello utilizzo del Segretario in convenzione, la spesa imputata all'Ente Capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto organico che intercorre con l'Ente di appartenenza, considerando l'intero importo.

Inoltre: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana – Delibera n. 3/2014/PAR del 12 Marzo 2014, deliberando su una richiesta formulata dal Sindaco di POPPI Presidente della Unione dei Comuni Montani del Casentino, avendo ad oggetto la possibilità per l'Unione di incrementare le risorse del fondo della contrattazione decentrata a seguito del trasferimento alla Unione di una unità di personale del Comune di POPPI, incaricata di funzione organizzativa, la cui retribuzione, essendo l'Ente privo di figure dirigenziali, grava sul bilancio del Comune, nonché sul fondo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane, previsto dallo art. 15 del CCNL 1 Aprile 1999.

Con la pronuncia la CdCC ha affermato che il contenimento dei costi del personale dei Comuni deve essere valutato in termini sostanziali, sommando alla spesa del personale di ogni comune la quota parte a ciascuno di essi spettante di quella sostenuta dalla Unione dei Comuni.

D'altra parte, come più volte ribadito della sezione stessa, l'Unione deve conoscere e darsi carico della situazione in cui versano gli Enti che ne fanno parte e assicurare il rispetto da parte loro delle norme vincolistiche per evitare che la forma associata, come tale finalizzata, a conseguire efficienza e risparmi di spesa adotti scelte elusive dei predetti limiti e vincoli. Ciò in quanto diversamente opinando, si consentirebbe alla Unione di non perseguire le finalità proprie delle sue ragioni istitutive, incrementando, anziché ridurre e razionalizzare le spese complessive degli Enti associati (v. tra le altre la deliberazione n. 42/2012).

Conclusivamente i Comuni, nella propria autonomia organizzativa, dovranno adottare soluzioni che non siano in contrasto con le finalità normative di riduzione della spesa di personale, tenendo conto che tali finalità, debbono essere perseguite anche dall'Unione, secondo le regole vevolevoli per le generalità degli Enti locali.

DATO ATTO che l'art. 13 gestione delle risorse umane del CCNL 22/01/2014 del Capo VIII (Disposizioni per le Unione di Comuni e i servizi in convenzione) comma 2 al secondo periodo prevede che: <<..... Per gli aspetti

attinenti alla prestazione di lavoro e alle condizioni per la attribuzione del salario accessorio, trova applicazione la medesima disciplina del personale dipendente dall'Unione; i relativi atti di gestione sono adottati dall'Unione.

Al comma 3: .....Per le finalità di gestione indicate ai Comuni precedenti l'Unione costituisce proprie risorse finanziarie destinate a compensare le prestazioni di lavoro straordinario e a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, secondo la disciplina, rispettivamente, degli art. 14 e 15 del CCNL dell'01/04/1999 e ss. mm. ed int. E degli art. 31 e 32 del contratto.....;

Al comma 4: ..... Le risorse finanziarie di cui al comma 3 vengono costruite secondo le seguenti modalità:

“a) omissis

b) relativamente al personale temporaneamente messo a disposizione degli Enti aderenti mediante un trasferimento di risorse (per il finanziamento degli Istituti tipici del salario accessorio e con esclusione delle progressioni orizzontali dagli stessi enti, in rapporto alla classificazione dei lavoratori interessati ed alla durata temporale della stessa assegnazione; l'entità delle risorse viene periodicamente aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nell'Ente di provenienza a seguito dei successivi rinnovi contrattuali;

VISTO la L. 56/2014 art. unico comma 214 il quale prevede che <<..... in caso di trasferimento di personale dal Comune all'Unione di Comuni, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal Comune a finanziare Istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, conferiscono nelle corrispondenti risorse della Unione ....>>

VISTO che a decorrere dall'anno 2015, il comma 31 - quinquies dell'art. 14 del D.L. 78/2010 (riscritto dall'art. 1, co 450, lett b della Legge 23/12/2014, n. 190) stabilisce che nell'ambito dei processi associativi obbligatori delle funzioni fondamentali dei comuni di cui ai commi 28 e seguenti del D.L. stesso le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in materia cumulate fra gli Enti coinvolti garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e la invarianza della spesa complessivamente considerata;

CHE il personale comunale utilizzato mediante l'istituto del distacco dell'Unione rimane a carico degli organici dei Comuni medesimi ed il trattamento economico è corrisposto per intero dagli stessi compresi istituti salario accessorio;

CHE da quanto sopra, per il momento, e sino a diversa decisione degli organi competenti dell'Unione tale unità di personale dei Comuni è impiegata presso l'Unione solo dal lato funzionale, rimanendo inalterata la collocazione nelle Piante Organiche dei rispettivi Comuni, nonché l'inquadramento ed il trattamento economico.

CHE in attesa di attuare la normativa di cui al sopramenzionato art. 14, co 31 quinquies del D.L. 78/2010 l'Unione ed i Comuni devono approvare ognuno il proprio piano assunzioni e fabbisogno triennale personale;

CHE pertanto il personale di cui ai tre commi precedenti rimane ascrivibile ai programmi triennali per il fabbisogno del personale validi ed efficaci nei rispettivi Comuni di provenienza.

CHE quindi il presente programma del fabbisogno del personale 2017-2019 è riferito esclusivamente al personale dipendente dell'Unione derivato dalla soppressa Comunità Montana Amiata Grossetano e successive assunzioni a tempo indeterminato operate direttamente dall'Unione dei Comuni;

CHE il costo relativo al personale per l'anno 2008 calcolato ai sensi del comma 562 della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) è pari ad euro 1.047.203,42 (dati consuntivo 2008).

CHE il costo totale per il personale, determinato con gli stessi criteri, previsto per l'anno 2016 come risulta dalla tabella unita al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (All.A) **ammonta a complessivi € 701.213,51 di cui neutralizzati € 0,00 per una disponibilità teorica di euro 345.989,91 da ridurre di euro 112.046,00 relativi al costo equivalente al personale trasferito alla Regione Toscana per la funzione Agricoltura per una disponibilità residua libera di euro 233943,91;**

**VISTA la deliberazione della Giunta, nr. 65 del 30/05/2016 con cui si approva il fabbisogno del personale per il triennio 2016/2017, il limite di spesa per l'anno 2016 ed il piano assunzioni 2016**

VISTO il D.L. 24 Giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 Agosto 2014 n. 114;

VISTO l'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 7 e 8 del CCNL 1.4.1999 in tema di relazioni sindacali;

DATO ATTO che le procedure di consultazione sono state svolte attraverso l'informazione preventiva ai responsabili R.S.U.;

DATO ATTO che sul presente atto deve essere rilasciata la attestazione ai sensi del comma 8 dell'art. 19 della Legge 28 dicembre 2001, n. 488;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio interessato e dalla ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CONSTATATO CHE il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

VISTO lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge ;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la parte narrativa al presente atto che contiene i presupposti in fatto e le ragioni giuridiche che motivano le seguenti decisioni:

1.1) Di approvare come in effetti approva il programma del fabbisogno del personale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana per il triennio 2017-2018-2019 nel seguente contingente che costituisce la dotazione organica della Unione dei Comuni per il personale dipendente direttamente dalla stessa :

<b>NR. POSTI A TEMPO INDETERMINATO</b>			
<b>Categoria</b>	2017	2018	2019
<b>SEGRETERIA GENERALE // SUPPORTO GEST. ASS.</b>			
CAT D1	1	1	1
CAT B3	1	1	1
<b>GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA</b>			
CAT C	1	1	1
CAT C	1	1	1
CAT D****	vacante	1	1
<b>GESTIONE RISORSE UMANE</b>			
CAT D1	1	1	1

<b>SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE e SVILUPPO ECONOMICO SUAP</b>			
<b>CAT D1</b>	1	1	1
<b>DIRITTO ALLO STUDIO E SERVIZI SCOLASTICI POLITICHE PROMOZIONE SPORT, CULTURA, TURISMO, MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI, etc.</b>			
<b>D1*</b>	1	1	1
<b>D1****</b>	vacante	1	1
<b>SERVIZIO VIABILITA' e TRASPORTI; POLITICHE COMUNITARIE, SVILUPPO STRATEGICO e PROGRAMMAZIONE</b>			
<b>D1</b>	1	1	1
<b>C****</b>	Vacante	1	1
<b>SERVIZIO AMBIENTE e PROTEZIONE CIVILE</b>			
<b>D3</b>	1	1	1
<b>D1</b>	1	1	1
<b>C</b>	1	1	1
<b>B1</b>	1	1	1
<b>CUC</b>			
<b>D1</b>	1	1	1
<b>DIRIGENZA</b>			
<b>SEGRETARIO GENERALE**</b>	soppresso	==	==
<b>DIRIGENTE AREA AMM.VO / EC.F.***</b>	Procedura soppressione	==	==

DIRIGENTE AREA TECN.-URB. ***	1	Procedura dura soppressione	===
-------------------------------	---	-----------------------------------	-----

#### **NOTE**

\* Procedura copertura posto cat D1 (Ingegnere Architetto) indetta con Del G. n. 163 del 24/11/2014 e conclusione con assunzione in prova con D.D., n. 1826 del 02/11/2016 tempo pieno ed indeterminato (tourn-over relativo alle cessazioni 2014)

\*\* Per quanto riguarda la funzione di Segretario generale la Giunta con del. n. 8 del 21/01/2016 ha deciso di avvalersi della disciplina del comma 5-ter dell'art. 32 del T.U. D.Lgs 267/2000 introdotto dal comma 105 della L. 56/2015 e quindi dell'opera di uno dei Segretari Comunali dei Comuni Associati.

\*\*\* Dirigente Area Amm.va/Econom.-Finanz. vacante dal 17/05/2016. Gli indirizzi del Consiglio adottati con deliberazione, nr. 42 del 21/12/2016 trasformano la Unione l'Unione dei Comuni in Ente privo di Dirigenza.

#### **\*\*\*DIRIGENTE AREA TECN-URB**

Gli indirizzi del Consiglio adottati con deliberazione, nr. 42 del 21/12/2016 trasformano la Unione l'Unione dei Comuni in Ente privo di Dirigenza.

\*\*\* Sono in corso di approvazione i seguenti atti conseguenti agli indirizzi del Consiglio:

- Modifica al Regolamento Uffici e Servizi;
- Modifica alla Macrostruttura;
- Modifica alla Microstruttura;
- Modifica al funzionigramma che ovviamente saranno fondati su una struttura priva dell'Area della Dirigenza in cui le figure apicali sono rappresentate dai responsabili delle Posizioni Organizzative con le seguenti decorrenze :
- Dirigenza Area Economico Finanziaria soppressione dal 01/01/2017;
- Dirigenza Area Tecnica soppressione dal 10/06/2017;

\*\*\*\*

- Cat D1 – posto di istituzione ex novo dal 01/01/2017 (tourn-over relativo ai cessati 2016). La procedura di copertura del posto è in corso. Esperita mobilità obbligatoria e mobilità volontaria. E' prevista l'indizione della selezione pubblica con conclusione al 30/06/2017;
- **Cat D1 – area amministrativa istituita con il presente atto programma per l'assunzione durante l'anno 2017 come di seguito specificato;**
- **Cat. C – area tecnica istituita con il presente atto programma per l'assunzione durante l'anno 2017 come di seguito specificato.**

1.2) Di dare atto che la dotazione organica relativa ai rapporti a tempo indeterminato dell'Unione dei Comuni al 01.01.2017 è corrispondente al fabbisogno del personale per il primo anno del triennio di riferimento di cui al precedente punto 1.1) dal 01/01/2017 ed al fabbisogno del personale previsto per il secondo anno (2018) dello stesso triennio di riferimento;

1.3) Di stabilire che la determinazione del fabbisogno di personale, in quanto derivante da valutazioni sugli obiettivi specifici e sulle conseguenti necessità produttive, debba avere un momento di riscontro e di verifica annuale in concomitanza con il processo di elaborazione del PEG, in quanto è in tale sede che l'Amministrazione individua gli obiettivi concreti da raggiungere e le esigenze produttive cui è legato il fabbisogno di personale;

1.4) Di dare atto che le misure da adottare per raggiungere l'obiettivo della riduzione della spesa per il personale sono coordinate con il già avviato processo di riorganizzazione dell'Ente che prevede il combinato riassetto del modello organizzativo vigente e lo snellimento delle procedure insieme alla certificazione ISO 14001 di alcune fasi di gestione.

Pertanto la programmazione viene parametrata alle effettive esigenze funzionali dell'Ente connessa all'andamento della domanda di servizi proveniente dalla collettività e dagli Enti locali associati .

1.5) Di dare atto che possono essere attivate assunzioni flessibili nei limiti dell'art. 9, co.28 del D.L. 78/2010, nel testo vigente, come descritte nella deliberazione, n. 11 del 25/01/2017 considerate nel complessivo della spesa di cui all'All. A;

1.6) Di stabilire che i provvedimenti di assunzione con i relativi impegni di spesa saranno adottati nel rispetto della vigente normativa sull'accesso al pubblico impiego, con determinazioni dirigenziali, previa indicazione da parte della G.E. dei posti da ricoprire con apposita deliberazione esperiti i percorsi di mobilità obbligatoria (art. 34 D Lgs. 267/2000) ;

1.7) Di dare atto che le previsioni di spesa , trovano adeguata copertura nelle capacità di bilancio dell'Ente e rientrano nei limiti fissati dagli atti di programmazione finanziaria per il relativo periodo ( bilancio previsione esercizio finanziario 2017) ( bilancio pluriennale periodo 2017 – 2019) in particolare per quanto riguarda il controllo della spesa complessiva annuale e quindi anche gli oneri per il personale .

**1.8) Di dare atto che i costi del personale per l'anno 2017, decurtati dalle fattispecie di spesa non apprezzabili ai fini del computo, previsti nel bilancio di previsione risultano essere pari ad euro 701.213,51 entro i limiti di quelli sostenuti nel 2008 pari ad euro 1.047.203,42, in conformità all'art. 1 comma 562 L. 296/2006 e dal D.L., n. 78/2010. Ciò per una disponibilità di euro 345.989,81 che va ridotta di euro 112.046,00 per la decurtazione del costo del personale trasferito alla R.T. per effetto della assunzione diretta da parte della R.T. Della funzione "Agricoltura e P.S.R.. L'ulteriore margine disponibile per spese di personale anno 2017 è di € 233.943,91.**

Il costo del personale per l'anno 2017 in sede previsionale è stato definito secondo il calcolo di cui alla tabella unita al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale "All.A" nel rispetto del principio contabile allegato 4.2 del Dlgs., n. 118/2011 e successive modif. ed integrazioni (5.2);

1.9) Di dare atto che l'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana non si trova in situazione di ente strutturalmente deficitario come risulta da apposita tabella allegata al rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2013 ai sensi dell'art. 242 del Dlgs., n. 267/2000;

1.10) Di dare atto che nella Unione non si registrano né condizioni di sovrannumero del personale in servizio né condizioni di eccedenza del personale stesso come rilevato con Del. Giunta, n. 10 del 25/01/2017;

**1.11) Di dare atto che, seguendo le indicazioni fornite nelle premesse, ai fini del calcolo del risparmio per cessazioni dal servizio avvenuto durante l'anno 2016 ed il triennio 2014-2016 da destinare al tour-over nella misura del 100%, delle seguenti cessazioni dal servizio:**

**- anno 2014**

**Nr. 1 Cat. D1 Cat. Ec. D1: cessazione in data 1/10/2014; tourn-over compiuto con assunzione di una Cat. D1 avvenuta il 03/11/2016 con D.D., n. 1826 del 2/11/2016;**

**- anno 2015**

**Nr. 1 Cat. D1 Cat Ec. D6: cessazione in data 24/08/2015; tourn-over non ancora utilizzato da considerarsi resto: capacità assunzionale 100% del valore annuo;**

**- anno 2016**

**Nr. 1 Area Dirigenza: cessazione in data 16/05/2016: tourn-over non ancora utilizzato: capacità assunzionale del 100% del valore annuo;**

**1.12) Di dare atto altresì, al fine della programmazione delle assunzioni 2018/2019 delle seguenti cessazioni programmate durante l'anno 2017:**

**- Nr. 1 Area Dirigenza – data stabilita cessazione 09/06/2017 (DD., n. 1793/2016); tourn-over realizzabile con assunzione nell'anno 2018 pari al 100% del valore;**

**1.13) Di dare atto per quanto ai precedenti commi che il valore dei risparmi , calcolato secondo le tecniche derivanti dalla normativa descritta in narrativa risulta essere il seguente:**

**- anno 2015**

**Nr. 1 Cat. D1 :**

**- tariffa tabellare iniziale di categoria  
(retribuzione fondamentale)**

**€ 22.930,57**

- riduzione % del fondo 2016 per il trattamento  
accessorio (calcolato con D.G., n. 122 del 07/11/2016) € 5.236,25 (quota individuale)

Totale..... € 28.166,82

**- anno 2016**

**Nr. 1 Area Dirigenziale**

- retribuzione fondamentale € 43.310,93
  - riduzione % del fondo per il trattamento  
accessorio 2016 (calcolato con D.G., n. 122 del 07/11/2016) € 14.793,00
- Totale ..... € 58.103,93

=====

Totale complessivo..... € 86.270,75

**- anno 2017**

**Nr. 1 Area Dirigenziale**

- retribuzione fondamentale € 43.310,93
  - riduzione del fondo per il trattamento  
accessorio 2017 (calcolato secondo la tecnica  
della riduzione effettiva avendo previsto la  
soppressione della dirigenza.  
€ 7.259,60
- Totale ..... € 50.570,53

**1.14) Di dare atto che per quanto ai precedenti punti nr. 1.12) e 1.13) il valore del risparmio complessivo da destinare al tour-over nella misura del 100% risulta essere :**

- disponibilità per assunzioni dal 2017: € 86.270,75
- disponibilità per assunzioni al 2018: € 50.570,53

**Disponendo il seguente programma di assunzioni secondo i posti vacanti già istituiti e previsti nella Pianta Organica descritta al punto 1.1) della presente deliberazione procedendo quindi:**

- nel corso dell'esercizio 2017 alla assunzione del seguente personale a tempo indeterminato:
  - Nr. 1 cat D1 – conferma la assunzione di 1 unità area economico-finanziaria, la cui procedura di copertura è già avviata per la quale sono state consumate infruttuosamente le fasi della mobilità obbligatoria e volontaria  
Costo annuo euro 23.725,36
  - Nr. 1 cat. D1 - assunzione di una unità area amministrativa  
Costo annuo euro 23.725,36



- Nr. 1 Cat. C - assunzione di una unità area tecnica

Costo annuo euro 21.783,02

Per un costo complessivo di euro 69.233,74 per tredici mensilità compreso indennità di vacanza contrattuale ed indennità di comparto.

E' fatto salvo un resto da trasportare nell'anno 2018 di euro 17.037,01

- nel corso dell'esercizio 2018 alla assunzione del personale a tempo indeterminato da determinarsi con successivo provvedimento dopo la presa d'atto del verificarsi delle cessazioni previste nell'anno 2017.

**1.15) DI DISPORRE che con separati e successivi atti la Giunta emetterà indirizzi ed indicazioni alla Dirigenza al fine dell'attivazione delle procedure di reclutamento del personale relativo all'anno 2017.**

1.16) di dare atto che con precedente deliberazione della Giunta n. 11 del 25/01/2017, si è preso atto del limite di spesa per l'anno 2017 per rapporti di lavoro flessibile e si è preso atto dei rapporti riguardanti l'anno 2016 anche pervenuti dal 2015 cui si rinvia per la descrizione dei rapporti instaurati il cui disposto testualmente è:

<<...

*1.1 di dare atto che la somma massima che può essere destinata a sostenere a carico del bilancio per l'esercizio 2016 da risorse proprie non può essere superiore ad € 98.580,75;*

*1.2 di dare altresì atto che dai rapporti di lavoro flessibile che sono ancora in corso alla data del 31.12.2016 e prorogati per l'anno 2017 descritti in narrativa si desume un impegno finanziario a carico del bilancio 2017/2019 ed esigibili nell'anno 2017 per un importo complessivo di € 71.551,11;*

*1.3 di dare pertanto atto che escluse le spese che non si considerano nelle spese di personale in virtù delle norme indicate in premessa descritte nel D.L. 90/2014 rimangono ancora disponibili per l'istituzione di altri rapporti di lavoro flessibile durante l'anno 2017 € 27.029,64;*

*1.4 di conferire, per quanto ai precedenti punti il proseguo dei rapporti di lavoro flessibile già instaurati e descritti in narrativa;*

*1.5 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione e con i voti unanimi dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4. ...>>*

**In ordine ai rapporti di lavoro flessibile, oltre alla prosecuzione di quelli in corso alla data del 01.01.2017 elencati nella deliberazione della Giunta, nr. 11 del 25/01/2017 sopra riportata nel corso dell'anno 2017 potrà essere conferito un incarico ex art. 110 del Dlgs., n. 267/2000 comma 2).**

**L'incarico in questione è finalizzato a reperire le professionalità ed esperienze tra quelle elencate al comma 2) dell'art. 110 secondo capoverso, necessarie a sostenere e concludere il percorso di trasformazione dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana da ente con Dirigenza ad Ente privo della Dirigenza in cui le figure apicali sono costituite dai responsabili di P.O.**

**A tale figura il Presidente potrà conferire la responsabilità di strutture apicali.**

**In tale ambito è dato mandato al Presidente di assumere ogni atto di diritto amministrativo e di diritto comune necessario ad attuare la presente disposizione ivi inclusa la determinazione della indennità da riconoscere all'incaricato ai sensi art. 10 del Dgs., n. 267/2000 comma 3).**

**La spesa commisurata al presente incarico deve comunque rientrare nei limiti della spesa di personale anno 2017 consentita, di cui si è ampiamente detto sopra.**

**La spesa relativa alla suddetta operazione non è computata ai fini del limite di spesa dei rapporti di lavoro flessibile ai sensi del D.L., n. 78/2010 art. 9 comma 28.**

1.17) Di trasmettere il presente atto all'organo di revisione ai sensi dell'art. 19, co.8 della legge 28/12/2011 n. 448 al fine di acquisirne il parere;

1.18) Di trasmettere il presente atto ai soggetti di rappresentanza sindacale;

1.19) Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e con separata votazione unanime immediatamente eseguibile.

**UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso - Casteldelpiano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

07-02-2017 - 21

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE UMANE**

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE  
DIPENDENTE DIRETTAMENTE DALL'UNIONE TRIENNIO 2017-2019 PIANO  
ASSUNZIONI 2017-2018 DEFINIZIONE LIMITE SPESA PERSONALE 2017**

Sulla presente proposta di Deliberazione i sottoscritti, ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, esprimono i seguenti pareri:

Parere sulla proposta di deliberazione avanti riportata per quanto concerne la Regolarita' Tecnica.

Li 07/02/2017 .

Il Responsabile del Servizio  
Cesare Papalini

Parere sulla proposta di deliberazione avanti riportata per quanto concerne la copertura finanziaria della Regolarita' Contabile.

Li 07/02/2017 .

Il Responsabile del Servizio  
Cesare Papalini

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Jacopo Marini

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Dr. Alberto Balocchi

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 17-02-2017.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Dr. Alberto Balocchi

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line in apposita sezione "Albo Pretorio" del sito Web Istituzionale dell'Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana<sup>1</sup>, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 17-02-2017 al 04-03-2017 al numero 287 del Registro delle Pubblicazioni.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li 17-02-2017.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Dr. Alberto Balocchi

---

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art. 35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno 05-03-2017 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Arcidosso li 17-02-2017.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Dr. Alberto Balocchi

---

<sup>1</sup> <http://www.cm-amiata.gr.it/>